

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
SEZIONE FALLIMENTI**

Verona, 30/08/2018

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA del PIANO DEL CONSUMATORE  
N. 30/2018 L. 3/2012:  
**RACCAGNI ALDO nato a Padova il 05/04/1964 – C.F.: RCCLDA64D05G224Q**

Alla CANCELLERIA ESECUZIONI  
IMMOBILIARI E MOBILIARI  
del TRIBUNALE di - SEDE -

Alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di VERONA

Si comunica che è stato emesso in data ODIERNA il decreto di OMOLOGA DEL  
PIANO Di CONSUMATORE - EX L. 3/2012 nei confronti di:

**RACCAGNI ALDO nato a Padova il 05/04/1964 – C.F.: RCCLDA64D05G224Q**  
Residente in Peschiera del Garda – VR Piazzale Stazione n. 1 int. 2

Il Cancelliere



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Luca Amadio)  
*Luca Amadio*



N. 39/2018 L. 3/2012  
Aut. 2348/18

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA



IL GIUDICE DELEGATO,

- vista la proposta di piano del consumatore formulata da Aldo Raccagni;
- considerato che la proposta prevede il pagamento dei crediti prededucibili (compenso dell'OCC), il pagamento integrale dei creditori privilegiati il pagamento del 45,28 % degli altri creditori chirografari, il tutto tramite l'accantonamento della somma mensile di € 800 (detratta dallo stipendio di € 2500) per 60 mesi);
- vista la relazione dell'OCC, con le attestazioni ivi contenute sulla fattibilità e convenienza del piano, oltre che sulla veridicità dei dati acquisiti;
- considerato, quanto ai crediti delle finanziarie assistiti da cessione del quinto dello stipendio o da delegazione di pagamento, che deve considerarsi legittima la scelta di considerare i crediti stessi come chirografari, con la possibilità di prevederne il pagamento parziale, conformemente all'orientamento già espresso a più riprese da questo Tribunale, secondo cui: -) la cessione o la delegazione riguardano crediti futuri, quelli derivanti dall'attività lavorativa dell'istante; -) "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (Cass n. 17590/05; Cass n. 551/12); -) questa conclusione vale a maggior ragione per la delegazione di pagamento; -) le procedure previste dalla legge n. 3/12 devono essere considerate come delle procedure concorsuali, in quanto tali soggette alla disciplina contenuta nella legge stessa e, per quanto non previsto, ai principi



generali che regolano le procedure concorsuali e del resto l'omologa del piano del consumatore, al pari della sentenza dichiarativa di fallimento, è equiparato ad un pignoramento (art. 12 bis L. 3/12); -) anche alla procedura in esame è quindi applicabile il principio giurisprudenziale su richiamato;

- considerato che deve ritenersi corretta anche l'impostazione del piano con la previsione della cessazione degli effetti del pignoramento del quinto dello stipendio in virtù della previsione contenuta nell'art. 12 ter L. 3/12;

- considerato che il creditore Fides S.p.a. ha contestato la meritevolezza di tutela dell'istante;

- considerato peraltro che tale contestazione appare infondata per le considerazioni ampiamente esposte nella relazione depositata dall'OCC il 20/7/18, che si può richiamare *per relationem*, in quanto contenente una risposta dettagliata e condivisibile alla contestazione stessa;

- rilevato che ai fini dell'esecuzione della proposta non è necessaria la nomina di un liquidatore

#### OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Aldo Raccagni;

#### DISPONE

che l'istante provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza dell'OCC, il quale ogni sei mesi dovrà acquisire una relazione sulle attività compiute e lo stato dei pagamenti.

Verona, 28/8/18

**Il Giudice**  
Dr. Pier Paolo Lanni

**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**(Irene Armenio)**

